



**SICUREZZA PUBBLICA. STRANIERI (IN PARTICOLARE: EXTRACOMUNITARI).**

**CASS. CIV., SEZ. I, 23 NOVEMBRE 2010, N. 23736.**

Il decreto di espulsione tradotto in lingua inglese è valido se non è possibile reperire un interprete di lingua araba (accolto, nella specie, il ricorso della Prefettura contro il decreto del magistrato onorario che aveva dichiarato la nullità del provvedimento di espulsione, tradotto in lingua inglese, perché non comunicato all'immigrato nell'idioma che gli era proprio. Se è pur vero, infatti, che l'immigrato espulso deve sempre poter conoscere del provvedimento che lo riguarda; tuttavia è possibile derogare a tale principio se vengono spiegate le ragioni per le quali non è stato possibile tradurre il decreto. L'attestazione da parte dell'Autorità, dell'indisponibilità di reperire un interprete che renda noto il provvedimento all'immigrato nell'idioma che gli è proprio, costituisce condizione sufficiente per la validità della traduzione in francese, inglese o spagnolo).

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALMEE Giuseppe	- rel. Presidente -
Dott. ZANICHELLI Vittorio	- Consigliere -
Dott. SCHIROO Stefano	- Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio	- Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

**PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANZARO,**  
in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente



## **CONTRO**

R.A.;  
- intimato -  
avverso il decreto n. 238/06 del GIUDICE DI PACE di CATANZARO, del 27/4/06,  
depositato il 27/11/2006;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2009 dal  
Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALMEE;  
EE presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 7 gennaio 2008, avverso il decreto in data 13 dicembre 2006 con cui il Giudice di pace di Catanzaro ha annullato il provvedimento di espulsione emesso nei confronti di R.A. dal Prefetto di Catanzaro in data 8 ottobre 2006. Il ricorso è affidato ad un motivo.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il decreto impugnato ha dichiarato la nullità del provvedimento prefettizio di espulsione, tradotto in lingua inglese, perchè non comunicato nella lingua ((OMISSIS)) del paese d'origine dell'espellendo od in lingua da questo conosciuta. Il Giudice di pace ha ritenuto clausola di stile l'affermazione, contenuta nel decreto di espulsione, dell'impossibilità di reperire un interprete di lingua araba nell'immediatezza.

Il motivo di ricorso - che prospetta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7 e del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3 appare manifestamente fondato.

Il Giudice di pace si è discostato dal principio secondo cui, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al D.Lgs. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (francese, inglese, spagnolo), giacchè tale attestazione è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo (Cass., Sez. 1°, 29 novembre 2006, n. 25362).

Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può procedersi alla decisione nel merito rigettando l'opposizione. Nulla sulle spese.



**P.Q.M.**

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., respinge l'opposizione proposta R.A. nei confronti del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Catanzaro in data 8 ottobre 2006.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi civili - sezione prima civile - il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2010